

SPAZIO-RE Srl, Allegato tecnico emissioni in atmosfera

Il presente allegato tecnico si compone dei seguenti paragrafi:

1. identificazione dell'azienda
2. descrizione dell'attività
3. materie prime
4. emissioni generate dall'attività e caratteristiche
5. tipologia dell'inquinante, valori limite di emissione e sistemi di abbattimento
6. prescrizioni specifiche relative alle attività soggette alla disciplina dell'art. 275 del D. Lgs. 152/2006
7. prescrizioni e considerazioni di carattere generale

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale	Spazio-Re Srl
Sede legale	Via Varese, 2 – 21047 Saronno (VA)
Sede produttiva	Via Ada Negri snc - 26824 Cavenago D'Adda
Legale rappresentante	Paolo Cecchini
Responsabile tecnico	/
Zona urbanistica d'insediamento	Ambiti produttivi artigianali e commerciali esistenti
Dati catastali	Foglio n. 12, mappale 443
C.F. e P.IVA	02950100129
Codice ISTAT	20.30.00
Settore di appartenenza	Industria chimica
Attività specifica	Produzione e vendita di vernici a base solvente e base acqua per il mercato industriale mediante dispersione/miscelazione di resine, solventi, cariche e pigmenti, collaudo e confezionamento.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Nello stabilimento si producono prodotti vernicianti di cui circa il 90 % a base solvente ed il restante 10 % a base acqua; la produzione avviene in lotti di dimensioni variabili da 50 a 200 chilogrammi. Il prodotto è approntato in serbatoi mobili che vengono posizionati in prossimità delle macchine di lavorazione dove operano coperti da coperchi o protezioni plastiche estensibili.

Il ciclo più completo di produzione delle vernici (corrispondente al 5% della produzione) consiste nelle fasi di predispersione, macinazione, finitura-tinteggio, collaudo, filtrazione-confezionamento.

Il ciclo produttivo dei prodotti finiti nella cui formulazione non sono presenti pigmenti in polvere (circa il 25% della produzione) ma presentano materie prime che debbono essere disperse, consiste in predispersione, finitura-tinteggio, collaudo, filtrazione.

Il 75% della produzione non contiene in formulazione polveri, pertanto le fasi produttive sono finitura-tinteggio, collaudo, filtrazione-confezionamento.

La fase di finitura-tinteggio viene effettuata dallo stesso macchinario.

La fase di tinteggio non viene svolta per i prodotti trasparenti o quelli per cui la messa in tinta non è necessaria.

La produzione del prodotto verniciante non prevede reazioni chimiche ma ha lo scopo di unire intimamente fra loro materie prime chimicamente molto differenti in modo di ottenere un prodotto finale completamente omogeneo, non smiscelabile, del colore voluto e con le caratteristiche fisiche attese dal cliente nelle varie fasi di vita della vernice.

Nello stesso insediamento è presente anche la ditta Bose-X, tuttavia la società Spazio-Re Srl si è assunta la responsabilità in campo ambientale dell'intero sito.

3. MATERIE PRIME

Descrizione	Quantità (kg/anno)
Solvente (inclusa l'acqua)	467.570
Resine	327.679
Pigmenti/cariche	41.790
Additivi	42.192

4. EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA' E CARATTERISTICHE

Emissione	Ciclo tecnologico collegato	Portata (Nm ³ /h)	Altezza (m)	Diametro (m)	Impianto abbattimento
E01	Dispensori a microsferi: M01, M02, M03, M04, M05, M06. Mescolatori: M07, M08, M09, M10	8.500	8	0,4	Non previsto
E02	Linea di confezionamento (stazioni di confezionamento M11, M12 ed M13)	1.400	8	0,2	Non previsto
E03	Mescolatori M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21	4.300	8	0,32*0,22	Non previsto
E10	Mescolatori M28, M29 e stazione di confezionamento M30	4.000	8	0,3	Non previsto

Emissione	Descrizione
E04	Emissioni corrispondenti a laboratori di ricerca, sviluppo e collaudo annoverabili, in considerazione che non sono impiegate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, fra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico (Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera jj).
E05	
E06	
E07	
E08	
E09	

5. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Tabella 1			
Punto di emissione	Tipologia dell'inquinante	Limiti	Frequenza di controllo
E01, E02, E03, E10	COV ^(a)	150 mgC/Nm ³ e tabella 2	Annuale
^(a) Il COV si intende misurato direttamente a camino con apparecchiatura FID tarata con Propano.			

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato nella tabella soprastante.

Le emissioni diffuse e totali derivanti dall'utilizzo di solvente dovranno essere inferiori alla quantità indicata nella tabella seguente:

Tabella 2	
Valori limite emissioni diffuse e totali per attività di “fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)” di cui al D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, Allegato III, Parte III, Tabella 1, punto 17.	
Consumo massimo teorico di solvente dichiarato dall'azienda	500 tonnellate/anno
Valori limite per le emissioni diffuse	5% di input di solvente
Valori limite di emissione totale	5% di input di consumo massimo teorico di solvente
Il valore di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto, come parte di una miscela per rivestimento, in un contenitore sigillato.	

6. PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 275 DEL D. LGS. 152/2006.

- 6.1 Alle sostanze o ai preparati, classificati dal D. Lgs. n. 52 del 03.02.1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e quelli contenenti COV alogenati a cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40 e R68 si applicano le disposizioni di cui alla Parte Quinta, Allegato III, Parte I, Punto 2.
- 6.2 Il gestore, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente atto deve fornire all'autorità competente i dati di cui al successivo punto 6.5 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività al D. Lgs. 152/2006.
- 6.3 Se il flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, a valle dell'abbattitore è superiore a 10 Kg/h, il gestore deve installare un apparecchio FID per la misura in continuo e la registrazione del dato. Se tale flusso di massa è inferiore, il gestore effettua misurazioni continue o periodiche, e, nel caso di misurazioni periodiche, assicura almeno tre letture durante ogni misurazione; anche in tal caso l'autorità competente può comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere l'installazione di apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni. In alternativa a quanto sopra, l'autorità competente può consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo di parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.
- 6.4 Per la verifica di conformità dei valori di emissione misurati ai valori limite devono essere utilizzati i metodi analitici indicati dal D. Lgs. 152/2006, Parte Quinta, Allegato III, Parte VI.
- 6.5 Conformità ai valori limite di emissione:
- Il gestore deve dimostrare all'autorità competente, come indicato al punto 6.2, la conformità delle emissioni come prescritto al Paragrafo 5 “TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO”.
 - Ai fini dell'applicazione del punto a., il gestore deve effettuare, secondo i punti 6.3 e 6.4, misurazioni continue o periodiche nelle emissioni convogliate ed elaborare e aggiornare, una volta all'anno, un Piano di Gestione dei Solventi (PGS). La ditta deve presentare il PGS a Provincia di Lodi, Comune interessato ed all'ARPA della Lombardia - Dipartimento Provinciale di Lodi entro il 31 Marzo di ogni anno: i dati saranno relativi all'anno precedente (1 Gennaio – 31 Dicembre).
 - La conformità delle emissioni ai valori limite di cui al punto 6.1 deve essere verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la conformità delle emissioni ai valori limite di cui all'art. 275, comma 2 del D. Lgs. 152/06, ove non altrimenti previsto dallo stesso decreto alla Parte Quinta, Allegato III, Parte III, è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso.
- 6.6 Il Piano di Gestione dei Solventi (PGS) deve essere redatto annualmente sulla base delle indicazioni contenute nel D. Lgs 152/2006, Parte Quinta, Allegato III, Parte V.
- 6.7 Ai sensi dell'art. 275, comma 21 del D. Lgs. 152/2006 costituisce modifica sostanziale:
- per le attività di ridotte dimensioni (come definite dall'art. 275 comma 22 del D. Lgs. 152/2006), una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
 - per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che

- comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
- c. qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
 - d. qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione; il mancato rispetto di quanto previsto comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni. Il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto,
- individuato nell'ambito delle schede approvate da Regione Lombardia con D.G.R. 30/05/2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni.

7. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
 - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
 - In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicati il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo

UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza **annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale dovrà essere inviata alla Provincia di Lodi, all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi ed al Comune.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3/\text{S}/\text{h}$ od in $\text{Nm}^3/\text{T}/\text{h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$;

- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.